



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

Linee guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed i Concessionari per la realizzazione, sull'intero territorio nazionale, di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi.

La legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004) ed in particolare l'art. 4, comma 31 -37, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, comma 1 e 2 della legge 388/2000, ha previsto limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, la cui decorrenza è stata posticipata al 2008 con le leggi n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005) e n. 312 del 30 dicembre 2004 (legge di bilancio 2005), stabilendo altresì che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Dicasteri indicati nella norma, definisca il programma degli interventi nel settore delle risorse idriche con prevalente finalità irrigua.

Con la Delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2006, n. 14, concernente il "*Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, legge n. 350/2003, articolo 4, commi 35-36*" è stato approvato il programma operativo irriguo di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'importo complessivo di € 1.736.089.820,00, ferma restando la disponibilità complessiva pari a € 1.100.000.000,00 ripartita in € 770.000.000,00 per le Regioni del centro-Nord ed € 330.000.000,00 per le regioni ricadenti nell'obiettivo 1 (Regioni centro sud).

Con la Delibera CIPE n. 117 del 29 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2006, n. 273, è stata approvata, ai sensi dell'art. 4, comma 35 e 36, della legge n. 350/2003, l'integrazione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico.

Con la Delibera CIPE n. 69 del 22 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2010, n. 294, è stata approvata la rimodulazione del "*Programma irriguo di completamento*", di cui alla delibera n. 117/2006, delle regioni centro settentrionali per un importo complessivo di € 418.507.864,31.

Con il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 febbraio 2011, n. 1794, registrato dalla Corte dei Conti il 27 giugno 2011 al registro 4 foglio 309, con il quale è stato autorizzato l'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari di cui all'allegato sub 1, del contributo pluriennale nell'importo massimo annuale di € 37.372.687,34, con decorrenza dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2025, assegnato dal CIPE con la predetta Deliberazione n. 69 del 22 luglio 2010, a valere sulle risorse stanziare dall'art. 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per assicurare la prosecuzione delle opere infrastrutturali previste nel Piano irriguo nazionale.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

Con la Delibera CIPE n. 92 del 18 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2011, n. 71, è stato approvato il “Nuovo programma irriguo nazionale – Regioni del sud Italia” per un importo complessivo di € 176.976.706,90.

Con il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2012, n. 6424, registrato dalla Corte dei Conti il 18 luglio 2012 al registro 8 foglio 152, è stato autorizzato l’utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari, del contributo pluriennale nell’importo massimo annuale di € 16.102.753,66, con decorrenza dal 1° novembre 2011 e fino al 31 dicembre 2025, assegnato con la deliberazione CIPE n. 92/2010, a valere sulle risorse stanziare dall’articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per assicurare la prosecuzione delle opere infrastrutturali previste nel Piano Irriguo Nazionale.

Con la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2016, n. 266, concernente il Fondo sviluppo e coesione 2014-2010 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014, viene stabilita una dotazione finanziaria di 295,00 milioni di euro per interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica, idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza.

Tutto quanto sopra premesso si individuano, di seguito, le modalità procedurali per disciplinare i rapporti intercorrenti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed i Concessionari delle opere per la realizzazione, sull’intero territorio nazionale, di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi.

Articolo 1

Campo d’applicazione

1. La realizzazione delle opere e/o degli interventi nel campo irriguo sono affidate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali agli Enti Concessionari (ConSORZI di bonifica, Enti irrigui, etc.) individuati attraverso i seguenti strumenti:

- a) Delibere CIPE di approvazione del programma irriguo nazionale o di previsione di dotazione finanziaria per interventi nel campo delle infrastrutture irrigue;
- b) Nuova programmazione del fondo FEASR 2014-2020, relativamente alla misura investimenti irrigui del programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR), i cui criteri di selezione sono stabiliti dal bando di selezione secondo i principi della scheda di misura del PNSR;
- c) Assegnazione del Fondo per la coesione e lo sviluppo anche mediante lo strumento dell’Accordo di programma quadro (APQ) con le Regioni.

2. Per le concessioni finanziate con gli strumenti di cui ai punti b) e c) le disposizioni previste nelle presenti linee guida si applicano se non sono in contrasto con le rispettive normative e successivi provvedimenti attuativi.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

Articolo 2

**Approvazione del progetto esecutivo
e durata della concessione – Cronoprogramma**

1. Il progetto esecutivo presentato dal Concessionario, dotato dei prescritti requisiti di legge ed autorizzazioni, viene approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto di concessione nel quale sono indicati la durata della concessione, gli obblighi del Concessionario, l'importo del finanziamento, le modalità di erogazione degli acconti e del saldo, nonché l'espletamento dei controlli e delle verifiche in corso d'opera e finali.
2. La durata della concessione è stabilita sulla base di un cronoprogramma predefinito nel quale sono indicati, tra l'altro, i termini per il completamento dei lavori e per le procedure espropriative, nonché per tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi legati alla concessione. È fatta salva la facoltà del Ministero di concedere proroghe su motivata richiesta del Concessionario, da presentarsi prima della scadenza della concessione, per la quale sarà acquisito il parere del competente Provveditorato interregionale alle OO.PP.
3. Il Concessionario si impegna a rispettare le scadenze previste dalla normativa vigente al fine di garantire il normale e celere svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dell'intervento, nonché quelle fissate nel cronoprogramma di seguito indicato:
 - Indizione gara: entro tre mesi dalla data del decreto di concessione;
 - Aggiudicazione definitiva: entro diciotto mesi dalla data del decreto di concessione;
 - Consegna lavori: entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva;
 - Ultimazione lavori: entro diciotto - quarantotto mesi dalla consegna lavori in considerazione della complessità delle opere da realizzare;
 - Collaudo lavori: entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori;
 - Rendiconto finale dei lavori: entro quattro mesi dal collaudo dei lavori.
4. In caso di mancato rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma, il Ministero si riserva l'adozione dei provvedimenti previsti al successivo articolo 11.

Articolo 3

Importo del finanziamento – Oneri a carico del consorzio

1. L'impegno del finanziamento indicato nel decreto di concessione è da intendersi quale importo massimo ammissibile per assicurare la realizzazione dell'intervento, restando inteso che eventuali esuberanti di spesa resteranno a carico del Concessionario che provvederà alla loro copertura con mezzi finanziari propri o comunque reperiti con propria autonoma iniziativa.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

2. A seguito dell'esperimento, da parte del Concessionario, della gara d'appalto e dell'aggiudicazione definitiva dei lavori, l'importo di cui al comma 1 sarà rimodulato con apposito decreto ministeriale.
3. Una parte delle economie di gara, in percentuale non eccedente il 10% dell'importo aggiudicato, sarà accantonata in apposita voce del quadro economico e potrà essere utilizzata, previa autorizzazione del Ministero, per le finalità di cui all'art. 106 del decreto legislativo 50/2016 e per gli oneri di cui al comma 5 del presente articolo.
4. Le restanti economie saranno riportate nel quadro economico sotto la voce "*economie da ribassi d'asta*" e non saranno in alcun modo utilizzabili da parte del Concessionario ma resteranno nella esclusiva disponibilità del Ministero.
5. Il Ministero autorizzerà la copertura finanziaria degli oneri per contenzioso nel caso in cui sia accertato che tali oneri non originino da carenze tecnico-amministrative imputabili al Concessionario e solo quando sia altresì accertata la rispondenza dei comportamenti dello stesso alle norme vigenti ed a quelle della corretta amministrazione, oltre che alle disposizioni del presente documento ed alle direttive impartite dal Ministero.

Articolo 4

Modalità di erogazione del finanziamento

1. L'erogazione del finanziamento concesso potrà avvenire attraverso le seguenti modalità:
 - erogazione diretta da parte del Ministero facendo ricorso alle disponibilità finanziarie allocate sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato;
 - stipula di mutui pluriennali da parte del concessionario con gli istituti di credito autorizzati, a cui il Ministero rimborserà annualmente il rateo di ammortamento del mutuo approvati di concerto con il MEF;
 - erogazione tramite l'organismo pagatore AGEA per le risorse previste dai fondi comunitari, messi a disposizione nel programma nazionale di sviluppo rurale, secondo le regole di cui alla normativa comunitaria in vigore.
 - Erogazione da parte dell'IGRUE, sulla base delle disposizioni adottate a valere sul Fondo sviluppo e coesione.

Articolo 5

Spese ammissibili – Rendicontazione

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 2, sono ammissibili e possono pertanto trovare copertura nell'ambito del finanziamento solo le spese espressamente previste nel quadro economico e/o successivamente autorizzate.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

2. L'utilizzazione degli imprevisti e dell'accantonamento di cui al precedente articolo 3, comma 3, è subordinata all'autorizzazione del Ministero.

3. Il sistema di liquidazione a cui è assoggettata la concessione è quello a consuntivo.

L'ammontare delle spese generali, come individuate nel quadro economico, verrà determinato applicando all'importo rimodulato, a seguito dell'esperimento della gara d'appalto, un'aliquota variabile tra il 12 e il 16%, secondo i seguenti parametri:

16% fino a € 2.500.000,00

15% fino a € 5.000.000,00

14% fino a € 10.000.000,00

13% fino a € 15.000.000,00

12% oltre a € 15.000.000,00

Tale importo è da intendersi comprensivo di IVA. Le spese generali sono riconosciute a forfait e non necessitano di rendicontazione a consuntivo. Rientrano nelle spese generali le spese di progettazione ed attività preliminari connesse, comprese quelle per eventuali attività di consulenza e supporto, le spese relative all'espletamento della gara di appalto di lavori, forniture e servizi, inclusa la gara per il mutuo, le spese relative all'alta sorveglianza, nonché ogni altra spesa necessaria per la realizzazione ed esecuzione del progetto, salvo quanto espressamente previsto nel quadro economico con apposita voce.

In sede di liquidazione finale, la quota per spese generali è determinata in relazione alla definitiva aliquota percentuale da applicarsi al costo effettivo sostenuto dei lavori, al netto dell'IVA.

4. Tutte le spese, ad eccezione delle spese generali, dovranno essere rendicontate per mezzo della seguente documentazione:

- a) Lavori in appalto e forniture: stati d'avanzamento lavori, certificati di pagamento, fatture, mandati di pagamento con quietanza della banca;
- b) Indennità di acquisizione aree ed oneri connessi: certificati di pagamento del Responsabile del procedimento, mandati di pagamento con quietanza della banca;
- c) Altre spese: documentazione specifica, eventuali fatture o ricevute, mandati di pagamento con quietanza della banca.

5. La tracciabilità dei pagamenti è garantita, ai sensi del d.lgs. 136/2010, mediante la indicazione del CIG e CUP. Tutte le spese soggette a rendicontazione dovranno essere pagate tramite bonifici bancari riferiti ad un conto corrente dedicato esclusivamente al progetto finanziato, i cui estremi saranno comunicati dal Concessionario al Ministero subito dopo la trasmissione del decreto di rimodulazione del quadro economico, di cui all'articolo 3, comma 2 del presente documento. Nella causale di ogni singolo bonifico devono essere indicati il numero del documento fiscale ed in caso



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

di pagamento in acconto, deve essere chiaramente indicata la percentuale liquidata rispetto al totale del documento di spesa.

6. La rendicontazione finale sarà sottoscritta, dopo il collaudo, dal Responsabile del procedimento e trasmessa al Ministero corredata di tutti i documenti in originale o in copia conforme. All'atto della rendicontazione finale, il Responsabile del procedimento provvederà anche a rilasciare specifica dichiarazione circa l'avvenuto pagamento di tutti gli oneri, le prestazioni e le competenze professionali relativi alla realizzazione dell'intervento. Con la rendicontazione finale dovranno essere presentati, in copia conforme, i documenti formali con gli estratti conto trimestrali spediti o resi disponibili dalla banca depositaria del conto corrente riferito al progetto.

7. Unitamente alla rendicontazione finale il Responsabile del procedimento consegnerà anche l'aggiornamento dell'allegata scheda tecnica relativa alle fonti di approvvigionamento, ai nodi e ai tronchi della rete irrigua, da riversare sul SIGRIA (Sistema informativo per la gestione delle risorse idriche in agricoltura).

8. L'accertamento della spesa complessiva sostenuta dal Concessionario per la realizzazione dell'opera è effettuato, dopo il collaudo finale, da apposita Commissione liquidatrice, come previsto dal R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 191 costituita da due funzionari (uno tecnico e uno amministrativo) nominati dal Ministero e da un funzionario designato dal MEF, che redigerà apposita relazione dei rapporti tra il Ministero ed il Concessionario.

9. Il compenso determinato ai sensi del R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 191 e le spese di funzionamento della predetta Commissione (spese di viaggio, vitto e alloggio) sono a carico del Concessionario.

10. I collaudi delle opere saranno disposti dai concessionari quali stazioni appaltanti nel rispetto del codice degli appalti.

Articolo 6

Anticipazione – Stato avanzamento lavori – Saldo

1. Il Ministero provvederà ad erogare, su richiesta del concessionario, un'anticipazione del finanziamento pari al 15% dell'importo lordo dei lavori in appalto, da recuperare all'atto dell'erogazione delle successive rate d'acconto, in misura proporzionale all'avanzamento dei lavori.

2. L'erogazione delle successive rate di acconto, per un massimo di quattro rate di almeno il 20% ciascuna e fino al 95% dell'importo del finanziamento concesso, avverranno sulla base di stati d'avanzamento redatti dal Responsabile del procedimento, i quali riporteranno l'incremento progressivo dell'avanzamento dei lavori, gli impegni di spesa relativi alle altre voci del quadro economico nonché l'importo delle spese generali. Queste ultime saranno riconosciute in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori secondo la percentuale indicata nel decreto di finanziamento di cui all'articolo 3, comma 2 del presente documento.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

3. Il saldo finale pari al 5% del finanziamento sarà erogato ad avvenuta approvazione della rendicontazione finale di cui al precedente articolo 5, comma 8.
4. Le richieste delle rate di acconto di cui al precedente art. 2 saranno accompagnati dalla seguente documentazione:
 - a) lavori in appalto servizi e forniture: stato d'avanzamento lavori (S.A.L.), schema del certificato di pagamento;
 - b) altre spese: documentazione specifica attestante l'impegno di spesa nei confronti di terzi;
 - c) dichiarazione del Responsabile del procedimento attestante l'avvenuto pagamento degli impegni di spesa esposti nel precedente stato d'avanzamento lavori. Tale dichiarazione è richiesta dal secondo stato d'avanzamento.
 - d) relazione concernente le fasi esecutive dell'intervento, al fine di un effettivo controllo dell'andamento della concessione da parte del Ministero, da inserire in apposito rapporto informatico che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Unitamente al primo rapporto dovrà, inoltre, essere riconsegnata l'allegata scheda tecnica relativa alle fonti di approvvigionamento, ai nodi e ai tronchi della rete irrigua, da riversare sul SIGRIA (Sistema informativo per la gestione delle risorse idriche in agricoltura).
5. La predetta documentazione, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, sarà trasmessa tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) dal Concessionario al Provveditorato interregionale alle OO.PP. competente per territorio per il parere ed al Ministero.
6. A seguito della ricezione del parere da parte del competente Provveditorato interregionale alle OO.PP., il Ministero, ove nulla osti, provvede all'adozione del decreto di approvazione dello stato di avanzamento dei lavori attraverso la liquidazione del credito al Concessionario ovvero lo svincolo della rata del mutuo prevista.

Articolo 7

Obblighi del responsabile del procedimento del concessionario

1. Il concessionario si impegna a garantire, attraverso il Responsabile del procedimento, un'adeguata gestione tecnica delle fasi realizzative dell'opera e/o dell'intervento da realizzare.
2. Il Responsabile del procedimento dovrà garantire agli organi del Ministero e a quelli del competente Provveditorato interregionale alle OO.PP. la massima collaborazione ed adoperarsi affinché lo stesso avvenga da parte del personale dell'Ente e dell'Impresa appaltatrice nonché da parte delle ditte produttrici dei materiali e delle apparecchiature.
3. Al Responsabile del procedimento è fatto obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione del Ministero in caso di:
 - a) redazione di perizie di variante;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

- b) proroghe dei termini contrattuali;
 - c) transazioni ex art. 208 del d.lgs. 50/2016;
 - d) accordi bonari ex art. 205 del d.lgs.50/2016;
 - e) risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016.
4. Inoltre, al Responsabile del procedimento è fatto obbligo di effettuare tempestiva comunicazione all'Organo Tecnico che esercita l'Alta Sorveglianza e al Ministero nei seguenti casi:
- a) sospensione e ripresa dei lavori;
 - b) concordamento di nuovi prezzi;
 - c) qualsiasi evento o circostanza che possa incidere sui tempi di realizzazione delle opere ovvero sull'importo delle singole voci del quadro economico di finanziamento.

Articolo 8

Prescrizioni relative alla fase di gara

1. Il Concessionario si impegna ad affidare l'appalto secondo le disposizioni in materia di appalti pubblici ed a garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza ed integrità secondo la normativa vigente.

Articolo 9

Varianti

1. Le opere saranno realizzate in aderenza al progetto approvato e nel rispetto dei termini stabiliti con il decreto di concessione, con esclusione di qualsiasi variante o aggiornamento del prezzo, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, ferma restando l'invariabilità dell'importo del finanziamento rideterminato ai sensi del precedente articolo 3.
2. L'eventuale necessità di introdurre varianti in corso d'opera, o eventuali proposte di diminuzione dei lavori, saranno comunicate dal Responsabile del procedimento al Ministero con congruo anticipo e prima di avviare le relative procedure.
3. Entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al precedente articolo 2, il Ministero può formulare osservazioni o richiedere informazioni integrative oppure rilasciare apposita autorizzazione alla redazione della perizia di variante.
4. In caso di autorizzazione alla redazione della perizia di variante il Concessionario, una volta espletati gli adempimenti tecnico-amministrativi di propria competenza, trasmetterà gli atti al competente Provveditorato interregionale alle OO.P.P. per il prescritto parere sulla perizia. Acquisito il parere favorevole di tale Organo Tecnico, il Ministero provvederà all'adozione del decreto di approvazione della perizia e rideterminazione del quadro economico del finanziamento;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

5. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi disposti dai commi precedenti, il Ministero si riserva di procedere alla sospensione del finanziamento ed alla eventuale successiva revoca.

Articolo 10

Pubblicità e trasparenza

1. Il Concessionario è tenuto ad indicare sia sul proprio sito informatico, sia sul luogo dove verrà realizzata l'opera la seguente dicitura "*Opera realizzata con i fondi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*" ed il logo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, conformemente allo schema scaricabile dal sito della Rete Rurale Nazionale - area tematica "Ambiente" - "Risorse idriche" – Documenti - Disposizioni in materia di pubblicità e cartellonistica.

2. Il Concessionario dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. ed alle disposizioni dell'ANAC in materia di trasparenza dando la necessaria evidenza della concessione nella sezione amministrazione trasparente del proprio sito web.

Articolo 11

Risoluzione in via amministrativa delle controversie con l'appaltatore

1. Le risoluzioni in via amministrativa delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore che comportino variazioni dei tempi e del quadro economico stabiliti dal decreto di concessione, anche con riferimento alla previsione del comma 2 del precedente articolo 3, sono subordinate all'autorizzazione del Ministero, previa eventuale acquisizione del parere del competente Provveditorato interregionale alle OO.PP.

Articolo 12

Revoca della concessione

1. Il Ministero potrà procedere alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:

- mancata osservanza delle norme tecniche contenute nel progetto e delle istruzioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. territorialmente competente;
- esecuzione di variazioni e/o aggiunte delle opere previste nel progetto approvato senza la preventiva approvazione ministeriale, fatti salvi gli ambiti discrezionali della Direzione dei lavori;
- mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori, salvo proroghe concesse dal Ministero per giustificati motivi;
- negligenza o imperizia del Concessionario che compromettano, a giudizio dell'Amministrazione, la tempestiva esecuzione dei lavori concessi;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

2. In caso di revoca della concessione si farà luogo all'accertamento dei lavori e delle forniture eseguiti ed utilizzabili e resteranno attribuite al Concessionario esclusivamente le somme legittimamente da esso erogate e al cui pagamento sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e alle forniture stesse, alle indennità espropriative e alle altre somme a disposizione dell'Amministrazione, salvo il risarcimento del danno di cui al comma seguente.
3. Il Ministero si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivare da comportamenti del Concessionario che hanno portato alla revoca del finanziamento.

Articolo 13

Rapporti con i terzi

1. Il Concessionario agirà in nome e per conto proprio e sarà pertanto unico responsabile di qualsiasi danno subito da terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Ministero. Resta inteso che il Ministero rimane estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza delle realizzazioni dell'opera (lavori, forniture, espropri).
2. Il Concessionario è obbligato a tenere rilevata ed indenne l'Amministrazione da qualsiasi procedimento promosso da terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori concessi.

Articolo 14

Alta sorveglianza

1. L'attività di Alta Sorveglianza sull'esecuzione delle opere concesse dal Ministero è svolta dal Provveditorato per le OO.PP. conformemente al voto 454/99 del 13/1/2000 del Consiglio Superiore dei LL.PP. e in base al Regolamento di organizzazione di secondo livello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (DM n.346/2014).
2. L'attività di Alta Sorveglianza è esercitata mediante il rilascio di pareri relativi all'approvazione dei progetti definitivi di importo inferiore a 25 milioni di euro, di pareri sui progetti esecutivi, di pareri sulle varianti, sulle istanze di proroga, sui nulla osta alla liquidazione degli Stati di Avanzamento dei lavori nonché su ogni altro accertamento in corso d'opera volto a verificare la congruenza tra quanto realizzato e il progetto approvato.
3. Il parere sui progetti definitivi ed esecutivi di importo superiore ai 25 milioni è rilasciato direttamente dal C.S.LL.PP.
4. Il contributo per spese di vigilanza, pari allo 0,30% di ogni stato avanzamento, è a carico dei concessionari e viene determinato in sede di ogni liquidazione e versato al Tesoro dello Stato sul Capo X- Entrate - Capitolo 2066 per il tramite della Tesoreria provinciale di Roma.

Articolo 15

Commissione liquidatrice - Istituzione elenco esperti



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

1. Le Commissioni liquidatrici previste dal R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 191, costituite da due funzionari (uno tecnico e uno amministrativo) nominati dal Ministero e da un funzionario designato dal MEF verranno individuate per ciascuna concessione in essere e la relativa composizione avverrà nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi e di indipendenza funzionale nelle diverse fasi del procedimento e valutando i rispettivi profili di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, attingendo da apposito albo di esperti.
2. Con apposito provvedimento verrà istituito presso il Ministero un elenco degli esperti in materia opere pubbliche, in base a selezione di funzionari tecnici ed amministrativi del Mipaaf previa valutazione comparativa dei relativi Curriculum vitae.
3. Con il medesimo provvedimento verranno stabiliti i requisiti per l'ammissibilità, i criteri di selezione nonché i compiti degli esperti in seno alla commissioni liquidatrici.

Articolo 16

Fase transitoria

1. Le disposizioni previste nel presente documento si applicano a tutti i finanziamenti concessi dopo l'adozione di tali linee-guida. Per le concessioni già finanziate, i cui Concessionari hanno già ricevuto il 60% dell'importo del finanziamento concesso si applicano le disposizioni previste nei rispettivi disciplinari di concessione. Per tutte le altre concessioni già finanziate, al fine di armonizzare le procedure amministrative attualmente in uso nel centro Nord e nel centro Sud, si procederà alla ridefinizione dei termini della concessione ed alla rimodulazione dei relativi quadri economici in modo da adeguarli alle disposizioni previste nel presente documento, fermo restando l'invariabilità del finanziamento concesso.

Articolo 17

Foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Ministero ed il Concessionario, sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo il loro compimento, è competente il foro di Roma.

Il Capo Dipartimento

Giuseppe Blasi

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli artt. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005